



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

11 Ottobre 2022



REV.	PUNTI OGGETTO DELLA REVISIONE	data
1.0	Prima revisione	16/09/2016
2.0	Aggiornamento reati presupposto, Whistleblowing e altre integrazioni minori	20/03/2020
3.0	Aggiornamento reati presupposto, revisione della Parte Generale, introduzione, all'interno della Parte Speciale, della sezione "F" relativa ai reati tributari.	11/10/2022

SOMMARIO

Premessa

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 231/2001

- 1.1. Normativa
- 1.2. L'evoluzione dei reati
- 1.3. I reati
- 1.4. I soggetti destinatari del Decreto
- 1.5. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente
- 1.6. Le sanzioni previste
- 1.7. La condizione esimente

2. Il modello organizzativo del Gruppo Philogen.

- 2.1. Obiettivi del modello
- 2.2. Struttura del documento
- 2.3. Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito del Gruppo
- 2.4. Metodologia seguita per la predisposizione del Modello e l'individuazione delle attività sensibili e dei processi di supporto
 - 2.4.1. Individuazione delle attività a rischio reato
 - 2.4.2. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
 - 2.4.3. Reati societari
 - 2.4.4. Reati ambientali
 - 2.4.5. Sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
 - 2.4.6. Reati informatici e trattamento illecito di dati
 - 2.4.7. Reati tributari

3. L'Organismo di Vigilanza

- 3.1. Requisiti
- 3.2. Composizione e nomina
- 3.3. Funzioni e poteri
- 3.4. I flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza
- 3.5. Rapporti con altri organi e funzioni aziendali
- 3.6. Raccolta e conservazione delle informazioni
- 3.7. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

4. Il sistema organizzativo e di controllo interno

- 4.1. Ambiente di controllo
- 4.2. Struttura di governance e organizzazione della Società

- 4.3. Sistema di controllo interno e gestione dei rischi
- 4.4. Sistema di controllo e gestione dei flussi finanziari
- 4.5. Il Codice Etico
- 4.6. Whistleblowing

5. Formazione del personale e diffusione del documento

6. Sistema disciplinare

- 6.1. Principi generali
- 6.2. Condotte rilevanti
- 6.3. Sanzioni per operai, impiegati e quadri
- 6.4. Sanzioni per i dirigenti
- 6.5. Sanzioni per gli amministratori
- 6.6. Sanzioni per collaboratori esterni

7. Rapporti infragruppo

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE “A”

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
 - Definizione di Pubblica Amministrazione
 - Aree a rischio
 - Destinatari della parte speciale
 - Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività di rischio
- Aree di attività a rischio: elementi fondamentali del processo decisionale
 - Protocollo relativo all'attività con la Pubblica Amministrazione
 - Istruzioni e verifiche dell'OdV
 - Indicazioni finali

PARTE SPECIALE “B”

- Reati societari
 - Aree a rischio
 - Destinatari della parte speciale
 - Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio
- Procedure specifiche
 - Istruzioni e Verifiche dell'OdV
 - Indicazioni finali

PARTE SPECIALE “C”

- I reati ambientali
 - Aree a rischio
 - Destinatari della parte speciale
 - Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio
 - Istruzioni e Verifiche dell’OdV
 - Indicazioni Finali

PARTE SPECIALE “D”

- Reati connessi alla sicurezza sul lavoro
 - Aree a rischio
 - Destinatari della parte speciale
 - I principi generali di comportamento

- Procedure specifiche
 - Il Responsabile Interno per le aree a rischio
 - Istruzioni e Verifiche dell’OdV
 - Indicazioni Finali

PARTE SPECIALE “E”

- Disciplinare interno per il personale dipendente

PARTE SPECIALE “F”

- Ambito applicativo e obiettivi
- I reati tributari
- Le Aree sensibili
- Principi generali di comportamento
- Principi procedurali specifici
 - Identificazione del Responsabile interno di ciascuna Funzione
 - Verificabilità degli adempimenti in materia fiscale
 - Rapporti con i partner
- I controlli dell’Organismo di Vigilanza
- Protocolli specialistici

Premessa

La società **Philogen S.p.A.** (di seguito “*Philogen*” e/o la “*Società*”) e la società da essa controllata (di seguito “*Gruppo*”) sono sensibili all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle proprie attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti.

Al fine di garantire sempre condizioni di correttezza e trasparenza dal punto di vista etico e normativo, Philogen S.p.A. ha ritenuto opportuno dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “*Modello Organizzativo*” o “*Modello*”) in grado di sovrintendere alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche “*Decreto*”).

Il Modello Organizzativo è stato adottato da Philogen, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento. A tal fine, Philogen ha avviato negli ultimi mesi dell’anno 2010, un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto sopra richiamato.

In data 25 novembre 2010, con delibera del Consiglio di Amministrazione, è stato approvato e adottato il “*Codice Etico*” della Philogen S.p.A. che contiene i principi di comportamento ai quali si ispirano le attività del Gruppo.

Nel mese di dicembre 2010, il Consiglio di Amministrazione della Philogen, a seguito della conclusione di un processo interno di *risk assessment* ha adottato il Modello Organizzativo ed ha istituito l’Organismo di Vigilanza in forma monocratica.

Il Modello Organizzativo adottato nel 2010 è stato poi successivamente rivisto ed integrato negli anni, per permetterne l’adeguamento alle previsioni normative introdotte successivamente alla sua adozione; nello specifico nel 2013, il Modello Organizzativo è stato rivisto a seguito dell’entrata in vigore dall’art. 25 duodecies del Decreto e dalle importanti modifiche apportate dalla cd. “*Legge Anticorruzione*” (L. n. 190/12) e del D.L. 93 del 14 agosto 2013 sulla violenza di genere, a seguito del quale venivano introdotti i reati presupposto di frode informatica e di contraffazione di carte di credito, nonché i delitti sulla protezione dei dati.

Alla luce delle suddette novità normative, il Modello Organizzativo, integrato e rivisto, veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 ottobre 2013.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2020, il Consiglio prendeva atto dell’introduzione di alcuni nuovi reati presupposto da parte della recente normativa e della necessità di rivedere la governance aziendale alla luce dell’ingresso di nuovi soci nella compagine azionaria e procedeva all’approvazione di una nuova versione del Modello Organizzativo, che includeva anche una versione aggiornata del Codice Etico e del Regolamento da applicare all’Organismo di Vigilanza.

A seguito dell'entrata in vigore della recente normativa in materia di reati tributari, e delle intervenute modifiche all'assetto e alla Governance societaria, dovute principalmente all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Philogen S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., (Euronext Milan) nel mese di marzo 2021, Philogen ha ritenuto necessario procedere ad una revisione/aggiornamento del Modello Organizzativo. In data 11 ottobre 2022, il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto ad approvare l'attuale versione del Modello Organizzativo del Gruppo Philogen.

Questo Modello e i principi in esso contenuti si applicano a tutti gli Amministratori, ai Sindaci, ai Soggetti che operano per la Società incaricata della Revisione dell'Azienda (più avanti indicati come 'Amministratori', 'Sindaci' e 'Revisore'), ai Dipendenti, inclusi i Dirigenti (di seguito, congiuntamente indicati quali 'Personale'), senza eccezione alcuna, nonché a tutti coloro che, seppur esterni alla Società stessa, operino, direttamente o indirettamente, per Philogen (ad es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, di seguito, indicati quali 'Terzi Destinatari'). Tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo saranno complessivamente definiti, nel proseguo, 'Destinatari' o, singolarmente, 'Destinatario'.

- PARTE GENERALE -

1. Il Decreto Legislativo 231/2001

1.1 Normativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*” ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito¹.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti stessi e, in definitiva, gli interessi economici dei Soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non subivano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della Società, da Amministratori e/o Dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se e in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 c.p. prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolubilità dell’autore materiale del fatto.

L’innovazione normativa non è di poco conto, in quanto né l’Ente, né i Soci delle Società o Associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’Ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (Soci, Associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell’Ente, al controllo della regolarità e della legalità dell’operato sociale.

1.2 L’evoluzione dei reati

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, inizialmente il legislatore delegato ha operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella Legge delega (L. n. 300/2000). Infatti, delle quattro categorie di reati ivi indicate il Governo ha preso in considerazione soltanto quelle previste dagli **artt. 24** (*Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico*) e **25** (*Concussione e Corruzione*), evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D.lgs.

¹ La previsione di una responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) degli enti per determinate fattispecie di reato era contenuta nell’art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Tale tipo di responsabilità è stato successivamente introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea.

L’art. 11, in particolare, delegava il Governo a disciplinare l’articolazione di questo tipo di responsabilità. In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il d. lgs. n. 231/2001.

n. 231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre categorie di reati. Tale relazione è stata profetica, giacché successivi interventi normativi hanno ampiamente esteso il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del Decreto n. 231/2001. Il primo intervento normativo volto ad introdurre nuovi reati presupposto è stato attuato tramite la Legge 23 novembre 2001, n. 409² di conversione del D.L. n. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro, con cui è stato inserito, un nuovo articolo al Decreto n. 231 (**art. 25-bis**) relativo alle falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo. L'intervento più importante è rappresentato però dal D. Lgs. n. 61/2002 in tema di reati societari³, che ha aggiunto al Decreto n. 231 l'**art. 25-ter**, estendendo la responsabilità amministrativa ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse (ma non anche a vantaggio, come invece previsto dal decreto n. 231) della società da Amministratori, Direttori Generali, Liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica. L'art. 25-ter disciplina, in particolare, i reati di falsità in bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, falso in prospetto⁴, falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, indebita influenza sull'assemblea, agguistaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Successivamente, la Legge di *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999"*⁵ ha inserito un nuovo **art. 25-quater** al Decreto 231, che stabilisce la responsabilità amministrativa dell'Ente anche riguardo alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La Legge trova inoltre applicazione (art. 25-quater, ult. co.) con riferimento alla commissione di delitti, diversi da quelli espressamente richiamati, *"che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999"*. La Legge contenente *"Misure contro la tratta delle persone"*⁶ ha, poi, introdotto un nuovo articolo al Decreto, il **25-quinquies**, che estende il regime della responsabilità

² Legge n. 409/2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2001.

³ Il decreto legislativo n. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Il decreto è stato pubblicato l'11 aprile 2002 sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2002. Con questo provvedimento il Governo ha dato attuazione all'art. 11 della legge delega sulla riforma del diritto societario (l. n.366/2001), approvata il 3 ottobre 2001. Le norme menzionate sono state successivamente modificate con la l. n.262/2005 citata nel seguito.

⁴ L'art. 2623 c.c. che disciplinava il reato di falso in prospetto è stato abrogato e sostituito con l'art. 173-bis TUF.

Nonostante tale modifica, il richiamo all'art. 2623 contenuto nell'art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001 non è stato sostituito con il richiamo all'art. 173-bis TUF, ciò che dovrebbe comportare l'inapplicabilità del decreto 231 al reato di falso in prospetto.

⁵ Legge n. 7/2003, in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2003.

⁶ Legge 11 agosto 2003, n. 228, recante *"Misure contro la tratta di persone"*. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2003, n. 195.

amministrativa dell'Ente anche in relazione alla commissione dei delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice penale. Successivi interventi diretti a modificare la disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti sono stati attuati con la Legge Comunitaria per il 2004⁷ (art. 9) che, tra l'altro, ha recepito mediante norme d'immediata applicazione la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso d'informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato), e con la legge *"Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"*, che ha apportato alcune modifiche al regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con riguardo ad alcuni reati societari⁸.

La nuova normativa in materia di abusi di mercato ha ampliato l'ambito di applicazione del Decreto 231, facendo rientrare nel novero degli illeciti "presupposto" della responsabilità amministrativa degli Enti le fattispecie dell'abuso d'informazioni privilegiate (c.d. insider trading) e della manipolazione del mercato. La Legge Comunitaria 2004, in particolare, è intervenuta sia sul Codice civile, sia sul Testo Unico della Finanza (TUF). Quanto al Codice civile è stato modificato l'art. 2637, che sanzionava il reato di agiotaggio commesso su strumenti finanziari, sia quotati sia non quotati. La norma si applica adesso ai soli casi di agiotaggio posti in essere con riferimento a strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, e non invece a quelli quotati, cui si applicano le norme del TUF in materia di manipolazione di mercato. È invece riferita alle sole informazioni privilegiate relative a società emittenti disciplinate dal TUF la nuova fattispecie dell'insider trading (o abuso d'informazioni privilegiate). La Legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio ha invece esteso la responsabilità degli Enti alla nuova fattispecie di reato di omessa comunicazione del conflitto d'interessi degli Amministratori, riguardante esclusivamente le società quotate, e modificato le norme sulle false comunicazioni sociali e sul falso in prospetto.

Ulteriori modifiche legislative in materia di responsabilità degli Enti sono state introdotte dalla Legge n. 7/2006⁹ che vieta e punisce le c.d. pratiche d'infibulazione, dalla Legge n.38/2006¹⁰ contenente *"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"* e, infine, dalla Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000¹¹. La Legge 6 febbraio 2006, n. 38, ha modificato l'ambito di applicazione dei delitti di

⁷ Legge 18 aprile 2005, n. 62, contenente *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004"*. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n.76.

⁸ Legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante *"Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 208.

⁹ Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante *"Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006.

¹⁰ Legge 6 febbraio 2006, n. 38, contenente *"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006.

¹¹ Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006, n. 85 – Suppl. Ord. n. 91.

pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (rispettivamente, artt. 600-ter e 600-quater c.p.), per i quali era già prevista la responsabilità dell'Ente ex Decreto 231, includendo anche le ipotesi in cui il materiale pornografico utilizzato rappresenti immagini virtuali di minori (c.d. "pedopornografia virtuale").

A sua volta la Legge n. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, ha stabilito l'applicazione del Decreto 231 ai reati di criminalità organizzata transnazionale. Le nuove disposizioni hanno previsto la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti dai delitti di associazione a delinquere, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, traffico di migranti e intralcio alla giustizia¹².

Successivamente, la Legge 3 agosto 2007, n. 123, con l'introduzione dell'art. **25-septies** nell'impianto normativo del D.lgs. n. 231/2001, ha ulteriormente esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si verificano in connessione alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro¹³.

Con Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio)¹⁴. Ne consegue che l'Ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'Ente medesimo.

Attraverso la Legge n. 48 del 18 marzo 2008¹⁵ è stata data esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001. Con l'art. 7 del testo definitivamente approvato dal Parlamento è stato aggiornato il D.lgs. 231/2001 introducendo l'art. **24-bis**, disciplinante la responsabilità amministrativa degli Enti per i Reati informatici posti in essere da soggetti che si trovino in posizione apicale o dipendente nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Tale articolo è stato poi recentemente aggiornato con l'introduzione del reato di "ostacolo alle funzioni di vigilanza ed ispezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di sicurezza nazionale cibernetica", introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 11 del D.L. 105/2019 convertito con

¹² La previsione relativa ai reati di riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita aventi carattere di transnazionalità è stata successivamente abrogata dal d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.

¹³ Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*", pubblicata in G.U. 10 agosto 2007, n. 185.

¹⁴ Il d.lgs. n. 231/2007, recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*", è stato pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268. Il testo è in vigore dal 29 dicembre 2007.

¹⁵ Legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*", pubblicato nella G.U. 4 aprile 2008, n. 80.

modificazioni in L. 133/2019, Oltre alle sanzioni pecuniarie, l'art. 24-bis prevede la possibilità di comminare all'ente le sanzioni interdittive descritte dall'art. 9¹⁶.

L'art. **24 ter** del D. Lgs. 231/2001, inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, e rubricato "delitti di criminalità organizzata" prevede fra i "reati presupposto" l'associazione a delinquere "semplice" ai sensi dell'art. 416 c.p.: per la configurazione di tale fattispecie di reato è, come noto, necessaria l'associazione di tre o più persone, allo scopo di commettere più delitti. La norma non rappresenta una novità assoluta, atteso che l'art. 416 c.p. era già da tempo previsto fra i "presupposto" (Legge 146/2006). tuttavia, l'art. 3 della stessa L. 146/2006 ne limitava estremamente la portata, prevedendo che l'associazione a delinquere poteva comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se venivano soddisfatti i criteri di "transnazionalità" e se il reato veniva commesso con il necessario coinvolgimento di un *gruppo criminale organizzato*¹⁷. È di tutta evidenza che tale qualificazione circoscriveva notevolmente le oggettive possibilità d'integrazione del reato in questione a ipotesi "di nicchia" (territoriali o di settore economico). La previsione dell'associazione a delinquere semplice, di cui all'art. 24 ter D.lgs. 231, non richiede invece tali qualificazioni.

L'impatto di tale novità legislativa appare di particolare significato: potenzialmente, ora, qualsiasi delitto dell'ordinamento giuridico italiano commesso a interesse e vantaggio dell'Ente, con il vincolo associativo dell'art. 416 c.p. potrebbe in ipotesi configurare la responsabilità "231" per la società.

La Legge comunitaria 2009, approvata definitivamente in Senato il 12 maggio, interviene sul Decreto Legislativo 231/2001 con l'approvazione di diversi provvedimenti di rango

¹⁶ In particolare si prevede che nell'ipotesi di condanna dell'ente a seguito della commissione del Reato – di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (615-ter c.p.), d'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.), di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (617-quinquies c.p.), di danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.), d'informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.), di danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.) e di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.) - saranno applicabili le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e, infine, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si applicheranno, invece, le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito in caso di commissione del Reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.) e di diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (615-quinquies c.p.).

Infine, per i Reati previsti dal terzo comma dell'art. 24-bis applicheranno le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un servizio pubblico); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, ancora, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

¹⁷ "Legge 16 marzo 2006 n. 146, Art. 3 Definizione di reato transnazionale. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato"

sovranzionale che spaziano dalle direttive alle decisioni quadro. Con l'approvazione dell'articolo 19 si prevede la responsabilità in sede penale di Enti, Società, Cooperative, ecc. per i delitti ambientali (direttiva 2008/99) e per quelli relativi all'inquinamento provocato dalle navi. La Direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è stata recepita dal nostro stato. Infatti, con l'**art. 25 undecies** del d.lgs. 231/01 è stato ampliato il novero dei reati amministrativi ai reati ambientali.

Successivamente, in data 9 agosto 2012 è entrato in vigore l'**art. 25 duodecies** "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", che inserisce tra i reati presupposto anche quello dell'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, successivamente integrato con l'inclusione del reato di "caporalato" collegato all'impiego di tali soggetti clandestini sul territorio nazionale

Con la Legge n. 190 del 6.11.2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" cd. "Legge Anticorruzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13.11.2012, il Legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28.6.2012, ed ha così voluto novellare la disciplina del Codice penale quanto ai reati di concussione e corruzione, modificare l'art. 2635 c.c. in tema di corruzione tra privati e introdurre nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 (L. 190/12 art. 1 co. 75 e ss.).

In seguito, la L. n. 186/2014 ha inserito all'art. 648-ter.1 del Codice penale il nuovo reato di autoriciclaggio anch'esso facente parte dell'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.L.gs 231/2001 (**art. 25 octies**).

La L. n. 68/2015, prevedendo un nuovo titolo, del Codice penale, cioè il VI – bis intitolato "Dei delitti contro l'Ambiente", ha modificato in modo significativo il D.lgs. n. 152/06 apportando un'importante modifica e integrazione dell'**art. 25-undecies** del Decreto che ci occupa.

La successiva L. n. 69/2015 ha a sua volta introdotto alcune modifiche alla responsabilità amministrativa degli Enti sotto il profilo dei reati societari e quindi all'**art. 25-ter** del Decreto. La Legge 167/2017 ha introdotto anche il reato di "razzismo e xenofobia" fra quelli presupposto (**art. 25-terdecies**), mentre con la Legge n. 179/2017 è stato introdotto il principio del **whistleblowing**, ovvero un sistema di tutela dei dipendenti che scoprono la commissione di fatti illeciti (reati penali, violazioni del codice etico, del regolamento aziendale, dei codici disciplinari interni, dello Statuto dei lavoratori, episodi di corruzione sia attiva che passiva e così via) nello svolgimento della propria attività lavorativa, segnalandolo alla direzione. Tale norma ha introdotto all'art. 6 del D. 231/2001 l'obbligo di predisporre uno o più canali che consentano ai dipendenti, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali dovranno garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; dovrà inoltre essere garantito il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o

indirettamente, alla segnalazione e la previsione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché' di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ulteriori interventi sono stati effettuati dalla Legge 39/2019, che ha ampliato la responsabilità anche ai reati di “frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” con l'introduzione **dell'art. 25-quaterdecies**, ed infine, quelli Decreto Legge 124/2019, convertito con modifiche nella Legge 157/2019, dove sono stati inseriti come reati presupposto anche i principali reati tributari previsti dal nostro ordinamento (false fatturazioni, dichiarazione fraudolenta), inseriti nel nuovo **art. 25 quinquiesdecies**.

Le ultime integrazioni alla lista dei reati presupposto sono state effettuate con il D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, il quale ha introdotto l'art. 25 sexiesdecies relativo al reato di contrabbando, e con la Legge n. 22 del 9 marzo 2022, tramite la quale sono stati introdotti gli art. 25 septiesdecies e l'art. 25 duodevicies. In particolare, questi ultimi articoli hanno introdotto i delitti contro il patrimonio culturale previsti agli art. 518 bis e ss. del Codice penale.

1.3 I reati

Alla data della revisione del presente documento, i reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01 sono i seguenti:

Reati commessi contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25, d.lgs. 231/01).

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.);
- Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 321 c.p.);
- Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- Peculato (art. 314 c.p.) *(se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)*;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) *(se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)*;
- Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) *(se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)*;
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, d.lgs. 231/01).

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art.1, co. 11, DL. 105/2019).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, d.lgs. 231/01).

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo¹⁸ (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.).

Reati di falso nummario (art. 25-bis, d.lgs. 231/01).

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.lgs. 231/01).

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

¹⁸ Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Reati societari (art. 25-ter, d.lgs. 231/01)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati, limitatamente alla fattispecie attiva (art. 2635-bis co.1 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01).

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018];
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015];
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018];
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater. 1, D.Lgs. 231/01).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, d.lgs. 231/01).

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, d.lgs. 231/01).

- Abuso di informazioni privilegiate (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, d.lgs. 231/01).

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, d.lgs. 231/01).

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, D.lgs. n. 231/2001)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, d.lgs. 231/01).

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti

analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, d.lgs. 231/01).

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies, D.lgs. 231/01).

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta

alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis C.P.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater C.P.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies C.P.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies C.P.);
- Delitti associativi aggravati (art. 452 octies C.P.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
- Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993)

Impiego di lavoratori irregolari (art. 25-duodecies).

- Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento e trasporto di stranieri irregolari all'interno dello Stato Italiano (art. 12 D. Lgs. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, D. Lgs. 286/1998).

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies).

- Promozione di idee razziste, commissione o istigazione alla commissione di violenze o atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 L. 654/1975).

Tuttavia, in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 21/2018 che -all'art. 7, comma 1 lett. c) - ha abrogato l'art. 3 L. 654/75 introducendo il nuovo reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa nel Codice Penale all'art. 604 bis, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001, si è creato un evidente difetto di coordinamento fra le due norme, con ciò potendo anche interpretarsi come una volontà tacita del legislatore di abrogare il reato presupposto. Per tale ragione, tale reato – peraltro residuale ed eventuale – non è stato trattato nel Modello dell'ente.

Frode in competizione sportiva, esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies).

- Frode in competizione sportiva (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo dell'attività di gioco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989);
- Esercizio di giochi di azzardo a mezzo di apparecchi vietati (art. 110 L. 146/1931 TULPS).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 e 3 d.lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 D.lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 D.lgs. 74/2000);
- False fatturazioni o creazione di documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater D.lgs. 74/2000).
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001).

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);

Reati transnazionali (L. n. 146/2006)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Si precisa che la commissione dei c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. sia commesso in più di uno Stato;
- b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d. ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

1.4 I soggetti destinatari del Decreto

Sotto il profilo dei soggetti destinatari, la legge indica “*gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica*” (art. 1, co. 2). Il quadro descrittivo è completato dall’indicazione, a carattere negativo, dei soggetti cui non si applica la legge, vale a dire “*lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*” (art. 1, co. 3). Come si vede, la platea dei destinatari è molto ampia e non sempre è identificabile con certezza la linea di confine tra i soggetti a cui si applica la disciplina del D.lgs. 231/2001 e quelli invece che sono esclusi, specialmente per gli Enti che operano nel settore pubblico. È indubbia, in proposito, la soggezione alla disciplina in argomento delle società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio (in base a concessione, ecc.). Nei loro riguardi – come, del resto, nei confronti degli Enti pubblici economici – la problematica della responsabilità riguarda, tra le altre comuni a tutti i destinatari della legge, anche le ipotesi di corruzione sia attiva che passiva¹⁹. È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all’ente e solo nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell’*interesse* o a *vantaggio* di esso, quindi non soltanto quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’Ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse dell’Ente.

1.5 Criteri di imputazione della responsabilità all’Ente

Se è commesso uno dei reati presupposto, l’Ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all’Ente. Tali criteri possono essere distinti in “soggettivi” e “oggettivi”.

Il primo criterio “soggettivo” è che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all’Ente da un rapporto qualificato. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra individuo-autore del reato ed Ente. La responsabilità amministrativa a carico dell’Ente può sussistere solo se l’autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il responsabile di funzione, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell’Ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate.

¹⁹ È utile a questo proposito segnalare una decisione della Corte di Cassazione, che ha affermato che la disciplina *de qua* si applica esclusivamente a soggetti collettivi ovvero soggetti a struttura organizzata e complessa, escludendo così espressamente le ditte individuali dall’ambito di applicazione (cfr. Cass. VI Pen. sent. n. 18941/2004).

- soggetti «sottoposti», tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale dell'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, bensì l'attività in concreto svolta. È evidente l'esigenza della legge di evitare che l'ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell'ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono, infine, rilievo ai fini del presente Modello anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della società, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della stessa.

Il secondo criterio “oggettivo” è che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Il reato deve, quindi, riguardare l'attività della società o la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due.

- l'“interesse” sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito.
- il “vantaggio” sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'Ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto reato trovi ragione nell'interesse della società. Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell'Ente, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova, sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

L'Ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o nell'interesse esclusivo di terzi o nel caso in cui l'ente abbia adottato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato (si veda il paragrafo 1.7 “*La Condizione Esimente*”).

1.6 Le sanzioni previste

Le sanzioni previste a carico dell'Ente sono le seguenti:

- **sanzione pecuniaria:** è determinata sulla base della gravità del reato commesso e del grado di responsabilità riconosciuto al soggetto giuridico tenuto conto delle attività poste in essere dall'ente per mitigare o prevenire la commissione d'illeciti. Della

sanzione pecuniaria, risponde soltanto l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune;

- **sanzioni interdittive** quali:

- interdizione dall'esercizio dell'attività solitamente per un periodo compreso fra i tre mesi e i due anni; in casi particolarmente gravi tale sanzione può essere adottata anche in via definitiva. L'interdizione può essere disposta dal giudice anche in via cautelare in caso vi fossero concreti elementi che possano far ritenere concreto il pericolo di commissione di illeciti analoghi a quello già compiuto
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni relative alla commissione dell'illecito
- divieto di contrarre con la P.A.
- esclusione o revoca di finanziamenti, contributi e sussidi
- divieto di pubblicizzare beni e servizi
- confisca del prezzo o del profitto derivante dal reato commesso
- pubblicazione della sentenza

Ancor prima che sia accertata la responsabilità dell'Ente, il Pubblico Ministero può, in via preventiva, chiedere al Giudice, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione di misure cautelari che, in attesa che vengano accertati i fatti, possono produrre gli stessi effetti di una sentenza di condanna.

L'ambito di applicazione dell'impianto sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2001 opera sia nel caso in cui il reato sia rimasto a livello di tentativo (art. 26) che nel caso in cui siano intervenute operazioni straordinarie, quali trasformazione, fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda o ramo d'azienda, sulla base della regola dell'inerenza e permanenza dell'eventuale sanzione interdittiva con il ramo di attività nel cui contesto sia stato commesso il reato.

Per quanto concerne la sanzione pecuniaria, in caso siano intervenute operazioni straordinarie quali scissioni, cessioni e conferimenti di ramo d'azienda, gli Enti beneficiari della scissione (totale o parziale), il cessionario e il conferitario sono solidalmente obbligati al pagamento della sanzione nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto scisso o dell'azienda trasferita/conferita, salvo il caso di scissione di ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, che determina una responsabilità esclusiva in capo allo specifico ramo d'azienda scisso.

Per gli altri casi di operazioni straordinarie, quali trasformazioni e fusioni (propria e per incorporazione), la responsabilità patrimoniale permane in capo all'Ente risultante (o incorporante) dall'operazione straordinaria.

1.7 La condizione esimente

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma di esonero della responsabilità dell'Ente dai reati previsti qualora l'Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, un *modello di organizzazione, gestione e controllo* idoneo a

prevenire i reati della specie di quello eventualmente verificatosi e abbia incaricato un apposito organismo indipendente di vigilare affinché questo modello fosse osservato e continuamente aggiornato.

In modo specifico, il Decreto ha quindi previsto una forma specifica di esonero da tale responsabilità:

- presenza di modelli organizzativi e gestionali che possano sovrintendere alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- presenza di un organismo (c.d. Organismo di Vigilanza o OdV) dell'Ente specificatamente dotato della funzione di vigilare sul funzionamento e sull'applicazione del Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
- il soggetto che ha commesso il reato abbia eluso fraudolentemente il sistema di vigilanza e gestione.

È stabilito quindi nel Decreto che il suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo debba rispondere alle esigenze di:

- identificazione delle aree nel cui ambito può verificarsi uno dei reati previsti;
- individuazione di protocolli specifici con i quali programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- identificazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- imposizione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo indipendente deputato a vigilare sull'osservanza del modello (O.d.V.);
- introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del presente Modello consente dunque agli Enti di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto e di limitare il rischio di commissione dei reati. Il Decreto prevede che il Modello di organizzazione, gestione e controllo, possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità del modello nella prevenzione dei reati (cfr. D.lgs. 231/01, art. 6 comma 3).

In particolare, per adempiere la previsione di cui all'art. 6, Confindustria ha costituito a giugno 2001 un gruppo di lavoro che, dopo un'analisi sia delle prassi diffuse seguite negli ordinamenti in cui è diffusa l'adozione di codici di comportamento sia di quelle adottate dalle realtà aziendali italiane più importanti, ha predisposto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01.

Nel mese di giugno 2021, la Giunta di Confindustria ha rilasciato una versione aggiornata delle "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo*", emanate per la prima volta in data 7 marzo 2002 (integrate nell'ottobre 2002 con un'appendice sui reati societari e aggiornate la prima volta nel marzo 2014). La finalità di

queste Linee Guida è quella di definire i punti fondamentali per l'individuazione delle aree a rischio di commissione reato e la predisposizione del sistema di controllo adeguato a prevenire la commissione di tali reati, seguendo la previsione di legge richiamata al paragrafo precedente (art. 6).

In definitiva si possono identificare due ambiti d'intervento:

- identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in forma quali/quantitativa la possibilità di verificarsi dei reati previsti;
- progettazione di un sistema di controllo (nella legge identificati come "protocolli") ossia il sistema organizzativo dell'Ente in grado di prevenire e contrastare efficacemente i rischi identificati, in modo tale che possa essere aggirato solo in modo fraudolento.

Il sistema di controllo definito da Confindustria prevede:

- l'adozione di un Codice Etico;
- un sistema organizzativo adeguato sotto il profilo della definizione dei compiti, delle deleghe e delle procure;
- un sistema di procedure manuali ed informatiche;
- un sistema di controllo di gestione che possa segnalare tempestivamente situazioni di criticità, con particolare attenzione alla gestione dei flussi finanziari;
- un sistema di poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- una efficace comunicazione del modello al personale e la sua formazione.

Queste componenti del sistema di controllo devono integrarsi in un sistema organico e prevedere principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli (c.d. sistema di reporting);
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza.

Alla luce delle indicazioni contenute nelle linee guida di Confindustria sopra elencate, il sistema di controllo si articola nei seguenti livelli di presidio:

- 1° livello di controllo: è assicurato dalle risorse interne dell'Ente. Si tratta di quei controlli che vengono svolti direttamente dalle funzioni responsabili dell'Ente (es. preposti, dirigenti) e garantisce l'individuazione dei rischi dei processi operativi e la loro gestione.

- 2° livello di controllo: è svolto dalle strutture tecniche aziendali, competenti nelle rispettive materie, ed è indipendente dal controllo di primo livello;
- 3° livello di controllo: è il livello più alto di controllo, all'interno del quale opera la funzione di Internal Audit, la quale ha il compito di condurre un'analisi dei rischi aziendali e di suggerire le azioni necessarie alla loro mitigazione.

Per rendere effettivo tale sistema di prevenzione è necessario istituire un sistema sanzionatorio disciplinare, applicabile ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori esterni, in grado di svolgere una funzione deterrente contro le violazioni delle prescrizioni aziendali.

Una parte qualificante del modello riguarda, infine, l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, un organismo di controllo, che deve vigilare sull'effettivo funzionamento del modello e che, in caso di inadeguatezza, deve proporre alle funzioni interessate i cambiamenti necessari. È opportuno comunque evidenziare che le Linee Guida non sono vincolanti e che i Modelli predisposti dagli Enti possono discostarsi (senza che ciò pregiudichi l'efficacia dei Modelli stessi) in virtù della necessità di adattamento alle singole realtà organizzative.

In sintesi, le Società che dimostrano di avere un modello organizzativo adeguato non sono ritenute responsabili dei reati commessi dalla singola persona fisica.

2 Il Modello Organizzativo di Philogen S.p.A.

2.1 Obiettivi del modello

Philogen, al fine di garantire condizioni di correttezza e trasparenza dal punto di vista etico e normativo, ha ritenuto opportuno dotarsi di un Modello Organizzativo con il quale conseguire i seguenti obiettivi:

- implementare un sistema strutturato e organico di procedure e attività da porre in essere per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- coinvolgere, attraverso l'adozione del Modello e del Codice Etico, i propri collaboratori e dipendenti affinché nello svolgimento delle proprie mansioni rispettino i principi etici cui è ispirata la Philogen;
- definire l'Organismo di Vigilanza che svolgerà le funzioni di sorveglianza riguardo l'efficacia e l'adeguatezza del Modello;
- individuare e attribuire responsabilità e poteri ad ogni unità organizzativa tenendo presente il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in base al quale nessun soggetto può svolgere in completa autonomia un intero processo gestionale o decisionale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- predisporre le attività necessarie ad un periodico aggiornamento del Modello.

A seguito dell'adozione del Modello Organizzativo e delle sue successive revisioni, Philogen ha svolto un'attività di rilevazione delle aree di rischio (*risk assessment*) sulla base di quanto previsto dal Decreto e sulle indicazioni presenti nelle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" elaborate da Confindustria. Tale attività ha avuto l'obiettivo di effettuare una mappatura preliminare delle funzioni aziendali e delle relative attività esposte a rischio di reato (c.d. *As is Analysis*) e valutare quali azioni porre in essere per far fronte alle criticità emerse (c.d. *Gap Analysis*). Il *risk assessment*, definito a monte della prima stesura del Modello Organizzativo nel dicembre 2010 e rivisto negli anni successivi sulla base degli aggiornamenti normativi e dell'applicazione del Modello stesso, è stato integrato dalle risultanze emerse, nel corso del 2021, da un ulteriore documento di valutazione dei rischi predisposto da parte della funzione di Internal Audit. Tale attività di revisione/integrazione è stata posta in essere anche alla luce delle Linee Guida di Confindustria (*si veda pag. 42*) che richiamo un approccio integrato di collaborazione tra le varie funzioni aziendali, in particolare tra la funzione di Internal Audit e O.d.V al fine di realizzare dei "*risk assessment* congiunti". Il "*risk assessment*" contiene un'analisi dei principali rischi che caratterizzano le attività del Gruppo, soprattutto alla luce della nuova struttura della *governance* societaria di Philogen implementata a seguito della data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato Euronext.

Nell'ambito del progetto di predisposizione del Modello, la Philogen si è dotata di un Codice Etico volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico ha pertanto una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottabile anche in via autonoma da parte di Philogen. Il Modello Organizzativo, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, apparentemente commessi a vantaggio della Società, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.lgs. 231/2001, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello Organizzativo e costituisce, pertanto, elemento rilevante del Modello medesimo.

2.2 Struttura del documento

Il presente documento è costituito da due sezioni distinte:

- **Parte Generale** che accoglie al suo interno la definizione delle caratteristiche generali afferenti al Modello Organizzativo con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 - la definizione dell'Organismo di Vigilanza e delle sue funzioni;
 - la definizione del sistema organizzativo e di controllo interno;

- la formazione del personale e la diffusione del modello organizzativo in azienda e presso tutti i soggetti portatori di interesse verso la Philogen;
 - la definizione del sistema disciplinare e della sua applicazione.
- **Parti speciali** relative alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto. In particolare la **Parte Speciale “A”** fa riferimento ai reati verso la PA, la **Parte Speciale “B”** è dedicata ai reati societari, la **Parte Speciale “C”** si occupa dei reati ambientali mentre la **Parte Speciale “D”** si occupa dei reati connessi alla sicurezza del lavoro, la **Parte Speciale “E”** si occupa dei reati informatici e il trattamento illecito di dati e la **Parte Speciale “F”** che si occupa dei reati tributari.
 - Sono parte integrante del Modello Organizzativo, oltre alla Parte Generale e alla Parte Speciale, i seguenti documenti:
 - il Codice Etico;
 - il documento di risk assessment, con la mappatura delle aree a rischio
 - il documento di risk assessment predisposto nel 2021 ai fini degli adempimenti richiesti dalla funzione di Internal Auditle procedure interne definite e richiamate nelle parti speciali.

2.3 Approvazione del Modello Organizzativo e suo recepimento

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale e dalla Parte Speciale, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Philogen con delibera del 5 Ottobre 2020. Successivamente a seguito di una attività di revisione ed integrazione posta in essere nel corso del 2022, la presente versione del Modello Organizzativo è stata rivista ed approvata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 11 ottobre 2022.

Il Modello si applica alla società Philogen S.p.A..

È demandato ai Consigli di Amministrazione delle diverse Società del Gruppo di provvedere, mediante apposita delibera, alla implementazione e/o recepimento del presente Modello Organizzativo nonché delle parti speciali, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalle società stesse e in accordo alle normative vigenti nei paesi in cui esse operano.

Qualora i Consigli di Amministrazione delle singole società del Gruppo decidessero di recepire il Modello Organizzativo di Philogen, si configurano le seguenti possibilità di:

- istituire un proprio Organismo di Vigilanza ex art. 6, co. 1, lett. b), con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità. E' fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente al Cda dirigente della controllata (così come previsto dall'art. 6, co. 4, D.Lgs. n. 231/2001);
- l'Organismo di Vigilanza/CdA della controllata può avvalersi, nell'espletamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, delle risorse allocate presso l'analogo Organismo della Capogruppo, sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa;

- l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, nella effettuazione di controlli presso le Società del Gruppo, assume nella sostanza la veste di professionista esterno che svolge la sua attività nell'interesse della controllata stessa, riportando all'Organismo di Vigilanza/CdA di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

2.4 Metodologia seguita per la predisposizione del Modello e l'individuazione delle attività sensibili e dei processi di supporto

Il presente Modello è un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a) del D.lgs. 231/01) e le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Philogen.

È peraltro riconosciuta all'Amministratore Delegato e/o ai Consiglieri Delegati la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

L'art. 6.2 lett. a) del D.lgs. 231/01 indica, come uno dei requisiti del Modello, l'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè di quei processi e di quelle aree di attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.lgs. 231/01.

È stata analizzata la realtà operativa aziendale nelle aree/settori aziendali in cui è possibile la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01, evidenziando i momenti ed i processi maggiormente rilevanti.

Parallelamente, è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati in questione, allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

L'iter metodologico seguito dalla Philogen per la realizzazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 231/2001 è scomponibile nelle seguenti fasi:

- **Fase di Scoping:** definizione dettagliata del perimetro oggetto di valutazione e individuazione, attraverso questionari specifici rivolti ai soggetti apicali, dei corretti processi aziendali e dei relativi referenti;
- **Fase di Analisi:** valutazione del sistema di controllo interno in essere, raccolta, mediante interviste ed analisi documentale, delle informazioni necessarie a costruire la mappa delle principali attività a rischio reato e l'elenco delle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti configurati come reati e per i quali sia prevista una responsabilità della Società ai sensi del Decreto Legislativo, analisi e valutazione dei punti di debolezza individuati, determinazione dei possibili rimedi.

2.4.1 Individuazione delle attività a rischio reato

Al fine di individuare specificatamente e in concreto le aree di attività a rischio di commissione di reato (di seguito "attività "a rischio" o "sensibili") si è proceduto a un'analisi della struttura societaria e organizzativa di Philogen.

Le risultanze della fase di analisi sono state riportate nel *risk assessment* definito nella sua prima stesura nel dicembre 2010 e successivamente rivisto ed integrato, anche alla luce del risk assessment realizzato nel corso del 2021 dalla funzione di Internal Audit.

In sintesi, con riferimento alle fattispecie di reati suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della società, sono state identificate le aree di attività “a rischio” (dettagliatamente analizzate nella Parte Speciale) che sono state distinte tra quelle che fanno riferimento a:

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari;
- Reati ambientali;
- Sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- Reati informatici e trattamento illecito di dati;
- Reati tributari.

2.4.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le aree di attività potenzialmente “a rischio” riferite ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sono qui di seguito elencate:

- Gestione dei contratti con ospedali, medici e opinion leader coinvolti nelle sperimentazioni cliniche;
- Gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi ed in occasione di verifiche e ispezioni sul rispetto della normativa medesima;
- Gestione dei rapporti con le Autorità nell’ambito dello svolgimento delle sperimentazioni cliniche ed in relazione al processo produttivo;
- Richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni fiscali, formazione finanziata, ecc.

2.4.3 Reati societari

Le attività amministrative e contabili di Philogen che risultano potenzialmente “sensibili” e che fanno riferimento in larga parte ai reati societari sono oggetto di analisi periodiche dettagliate da parte del controllo di gestione interno, della Società di revisione e del Collegio Sindacale nonché di puntuali verifiche svolte ai sensi della Legge n. 262 del 2005.

Nello specifico, con riferimento ai postulati di bilancio (esistenza e accadimento, completezza, valutazione e misurazione, diritti e obblighi, presentazione e informativa) e all’adeguatezza della segregazione dei compiti e ruoli, sono stati analizzati i seguenti processi aziendali (e i relativi sotto processi):

- Ciclo attivo
- Ciclo passivo
- Ciclo di magazzino
- Ciclo degli investimenti

- Cedolini e gestione del personale
- Tesoreria, cassa, banche e movimentazioni finanziarie
- Imposte e tasse
- Chiusura contabile
- Consolidamento

2.4.4. Reati ambientali

Le aree di attività “a rischio” o “sensibili” con riferimento al potenziale reato ambientale si riferiscono all’area produttiva della Società e in particolare allo smaltimento dei rifiuti tossici derivanti dagli scarti biologici dell’area produttiva. Dal momento che alcuni dei reati previsti sono di natura colposa investono i vari tipi di società in maniera “oggettiva” e quindi rilevano anche per l’attività di Philogen.

2.4.5 Sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

L’introduzione della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (art. 25-septies), nell’impianto normativo del D.lgs. n. 231/2001 ha portato a un’analisi accurata relativa alla gestione degli adempimenti prescritti dalla Legge n. 626/1994 ripreso nel cosiddetto Testo Unico Sicurezza Lavoro (d.lgs. 81/2008), a sua volta successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Trattandosi di reati di natura colposa anch’essi investono ogni tipo di società in maniera “oggettiva” e quindi rilevano anche per l’attività di Philogen.

2.4.6 Reati informatici e trattamento illecito di dati

La legge n. 48 del 18 marzo del 2008, con cui si ratificava la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, ha aggiunto alla lista dei reati presupposto anche quelli c.d. “informatici” e quelli conseguenti al trattamento illecito di dati. Dal momento che tutto il personale di Philogen utilizza quotidianamente strumenti informatici e che il trattamento dei dati è strettamente connesso al *core business* della società (i.e. raccolta e archiviazione dei dati provenienti dai trial clinici per finalità di ricerca) è stato ritenuto opportuno dedicare un’apposita parte della sezione della Parte Speciale a questa tipologia di reati.

2.4.7 Reati tributari

I reati tributari sono entrati nella lista dei reati presupposto tramite l’art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001. Questa tipologia di reati può essere commessa da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti di Philogen che si occupano della raccolta dei dati nonché dell’aggregazione degli stessi e della verifica della corretta applicazione delle norme e disposizioni fiscali e tributarie.

3 L'Organismo di Vigilanza (OdV)

3.1 Requisiti

Il Decreto e la relativa relazione di accompagnamento dispongono che l'Organismo di Vigilanza debba rispondere alle seguenti caratteristiche:

- **Autonomia ed indipendenza:** l'OdV non deve essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto del suo controllo. Inoltre deve essere garantita all'OdV la più elevata indipendenza gerarchica e la possibilità di riportare al Consiglio di Amministrazione;
- **Professionalità:** l'OdV deve presentare al suo interno figure la cui professionalità e competenza sono rispondenti al ruolo che devono svolgere;
- **Continuità d'azione:** l'OdV deve operare costantemente con la vigilanza e con l'aggiornamento, ove necessario, del Modello.

Sono nel seguito riassunti gli elementi fondamentali relativi all'attività dell'Organismo di Vigilanza, maggiormente dettagliati nel documento "*Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*".

3.2 Composizione e nomina

Il componente dell'OdV è scelto fra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, contabile e societario, dotati di professionalità e competenza e degli opportuni requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità nel giudizio e autorevolezza ed eticità di condotta.

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza dei suoi membri e previa valutazione dei requisiti sopra descritti.

La funzione di OdV non deve necessariamente esistere come struttura a sé stante, ma può anche essere attribuita ad una struttura aziendale di controllo già esistente. In particolar modo sia il Collegio Sindacale, il Comitato Controllo Rischi, e la Funzione di Internal Auditing possono svolgere anche il ruolo di OdV, viste le caratteristiche di autonomia, indipendenza e professionalità richieste a questi organi.

Le seguenti motivazioni costituiscono causa d'ineleggibilità a membro dell'OdV:

- interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto.

L'OdV nomina, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, il Referente Interno che svolge funzioni operative di raccordo fra Philogen e l'Organismo, questi ha il compito operativo di accompagnare l'OdV sia nei controlli che nelle verifiche sul rispetto e l'adeguatezza del Modello.

3.3 Funzioni e poteri

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza previste dal Decreto e dalle linee guida fornite da Confindustria si riassumono come segue:

- verificare l'osservanza di quanto contenuto nel Modello Organizzativo da parte dei destinatari (come specificati nel seguito del Modello Organizzativo);
- controllare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello in merito alla capacità di prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- appurare la necessità/opportunità di apportare modifiche e aggiornamenti al Modello.

Si tratta di attività che richiedono non solo le competenze tecniche necessarie al loro corretto svolgimento ma presuppongono che siano svolte con continuità di azione.

L'OdV definisce e svolge le attività di sua competenza ed è dotato di "autonomi poteri d'iniziativa e controllo" secondo quanto indicato dal decreto all'art. 6. In particolare:

- l'OdV gode di completa autonomia nell'azione di verifica dell'efficacia e dell'effettiva attuazione del Modello, considerando comunque che il CdA della Società è incaricato di valutare l'adeguatezza del suo intervento;
- l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società senza la necessità di fornire preavviso alcuno al fine di ottenere informazioni o dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti.
- gode, oltre ad un compenso stabilito dal CdA, di una dotazione finanziaria (budget) riconosciutagli dal CdA..

3.4 I flussi informativi da e verso l'organismo di vigilanza

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari del Modello di qualsiasi notizia concernente l'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

A tal proposito sono istituiti opportuni canali informativi con l'obiettivo di facilitare il flusso di segnalazioni/informazioni verso l'OdV: tali canali saranno definiti dall'OdV stesso.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

- A) che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
- le notizie relative alla commissione dei reati in specie all'interno di Philogen o dei soggetti terzi che possono impegnare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione a pratiche non in linea con le norme di comportamento indicate nel Modello;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dalla richiamata normativa;
 - eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;

- eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, il Gruppo, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione.

B) che, relativamente all'attività della Philogen, possono assumere rilevanza per l'OdV nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie salienti relative ai cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Philogen ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata.

L'OdV, nel corso dell'attività d'indagine che segue alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Philogen, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente:

- un'apposita casella di posta elettronica interna accessibile dalla rete aziendale (odv@philogen.it);
- tramite posta interna in busta chiusa da inviare all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza presso la Segreteria Societaria di Philogen ;

- attraverso l'utilizzo di della cassetta della posta posizionata nel refettorio della sede amministrativa Philogen sita in Loc. Bellaria 35, Sovicille (SI), 53018.

Il flusso di informazioni verso l'OdV non è unilaterale. Anche in capo a quest'ultimo infatti sono previste delle specifiche attività di reporting verso gli organi societari. In particolare, l'OdV:

- riferisce, oralmente e periodicamente, all'Amministratore Delegato ed al Collegio Sindacale sull'attività compiuta e sull'esito della stessa;
- relaziona per iscritto, su base periodica, al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato ed al Collegio Sindacale sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo un piano di attività previste per l'anno successivo.

L'attività di reporting avrà a oggetto, in particolare:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità (con spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati;
- rendiconto delle spese sostenute;
- eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello.

L'attività di controllo dell'OdV si svolge altresì attraverso eventuali rapporti straordinari richiesti dagli Organi societari in dipendenza di eventi di particolare rilievo.

3.5 Rapporti con altri organi e funzioni aziendali

L'OdV si coordinerà con le altre funzioni aziendali per lo svolgimento di compiti che richiedono specifiche competenze e conoscenze del funzionamento dell'azienda.

In particolare, si interfacerà con:

- gli organi/funzioni aziendali coinvolti nell'implementazione degli interventi eventualmente necessari per l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001;

- la funzione legale per l'interpretazione della normativa rilevante e la raccolta delle segnalazioni che perverranno dalle strutture della società e da soggetti terzi.

3.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV per un periodo di dieci anni.

L'accesso all'archivio è consentito all'OdV, al Referente Interno, all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale.

3.7 Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'organismo di vigilanza (OdV), al fine di svolgere in maniera più efficace ed efficiente le proprie attività, può adottare un Regolamento interno che stabilisce le procedure operative da seguire per eseguire al meglio la propria funzione.

Il Regolamento, redatto dai ed approvato dall'Organismo stesso, per la sua validità è soggetto alla preventiva approvazione da parte del C.d.A.

4 Il sistema organizzativo e di controllo interno

Il sistema organizzativo e di controllo interno di un'azienda è strettamente legato ai suoi processi, al modo con cui vengono governati e alla loro integrazione. Nella progettazione e implementazione di un adeguato sistema di controllo occorre tenere in considerazione una serie di fattori tra loro strettamente legati, quali:

- struttura organizzativa ed ambiente;
- valutazione dei rischi;
- controlli e loro efficacia/efficienza;
- sistema delle comunicazioni;
- sistema di monitoraggio.

4.1 Ambiente di controllo

In questo contesto intenderemo per "ambiente di controllo" l'insieme degli individui costituenti l'azienda, con le proprie qualità, i propri valori etici e le proprie competenze, e l'ambiente nel quale essi operano. I fattori che influenzano l'ambiente di controllo sono:

- integrità, valori etici e competenza del personale;
- filosofia e stile gestionale del management;
- modalità di delega delle responsabilità;
- capacità di indirizzo e guida del Consiglio di Amministrazione;
- organizzazione e sviluppo professionale del personale;
- organi di controllo interni ed esterni.

4.2 Struttura di governance e organizzazione della Società

Il sistema di governo societario adottato dalla Società si pone quale obiettivo primario la creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza e nella trasparenza sulle scelte delle decisioni aziendali e nella necessità di predisporre un efficace sistema di controllo interno. In ottemperanza alle disposizioni di legge e dello Statuto sociale, nonché alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, la struttura della *governance* societaria è la seguente:

Assemblea degli azionisti. È competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto sociale.

Nella convocazione, nella programmazione e nella gestione delle adunanze assembleari, particolare attenzione viene rivolta a favorire la massima partecipazione da parte degli Azionisti, nonché a garantire il massimo livello qualitativo dell'informazione agli stessi offerta in tali circostanze, nel rispetto dei vincoli e delle modalità di diffusione inerenti alle informazioni price sensitive.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta con pubblicazione, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile, dell'avviso contenente le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare nonché le ulteriori informazioni previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, coloro che hanno diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e nelle modalità previste dall'articolo 2372 del Codice civile.

Consiglio di Amministrazione. È investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge o dallo Statuto – all'Assemblea.

Lo Statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 7 (sette) membri fino a un massimo di 11 (undici), i quali durano in carica sino a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La nomina dei suoi componenti è effettuata dall'Assemblea ordinaria tramite la presentazione di apposite liste in base a una procedura specificata all'art. 16 dello Statuto sociale.

La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito alle seguenti materie:

- adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative;
- operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della Società ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Ai sensi dell'articolo 2365 Cod. Civ., il Consiglio di Amministrazione è altresì delegato all'adozione delle seguenti deliberazioni:

- (i) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis Cod. Civ.;
- (ii) l'istituzione e la soppressione - in Italia ed all'estero - di sedi secondarie;
- (iii) l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- (iv) il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale;
- (v) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- (vi) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio può inoltre attribuire, modificare e revocare deleghe, definendone con chiarezza e precisione i limiti e le modalità di esercizio.

La Società al fine di adeguare il sistema del governo societario alle norme di legge e regolamenti applicabili alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, nonché ai principi contenuti nel Codice di Corporate Governance ha istituito, a seguito della Data di Avvio delle Negoziazioni, i seguenti Comitati Endoconsiliari:

- a. Comitato Nomine e Remunerazioni.
- b. Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (svolge le funzioni anche di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate).

Ai sensi dello Statuto sociale, gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale su tali argomenti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

4.3 Sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Nell'ambito della sua struttura di *governance*, Philogen ha adottato un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi idoneo a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi, in linea con la *best practice* nazionale e internazionale. Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è l'insieme dei processi, delle regole e delle strutture diretti a monitorare l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità, l'attendibilità, l'accuratezza e la tempestività dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti – ivi compreso il Decreto stesso – e a garantire una conduzione dell'impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Questo sistema di regole e controlli si basa, oltre che sugli strumenti di governance meglio descritti in seguito, anche sui seguenti elementi qualificanti:

- Sistema di pianificazione, controllo di gestione e reporting operativo e direzionale, che ha lo scopo di guidare la gestione aziendale al conseguimento degli obiettivi pianificati, evidenziando gli scostamenti tra questi ultimi ed i risultati effettivi della gestione, mettendo così in grado i responsabili e il management, di predisporre, decidere ed attuare le opportune azioni correttive;

- Sistema di Controllo Interno ex Legge 262/05 in materia di informativa finanziaria, nonché il complesso procedurale e dei relativi controlli e testing amministrativo-contabili;
- Strumenti tecnico-contabili, utilizzati a supporto dei processi di pianificazione e controllo che hanno l'obiettivo di rilevare tutti i fatti aziendali che hanno un riflesso amministrativo – contabile e che possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi strategici. Tali strumenti tecnico – contabili si identificano in tre sistemi principali: (i) sistema di contabilità generale; (ii) sistema di contabilità analitica; (iii) sistema di tesoreria e finanza;
- Sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e regolati da procedure interne che garantiscono sicurezza, privacy e corretto utilizzo da parte degli utenti;
- Ulteriore documentazione rilevante (Organigramma aziendale in vigore, Comunicati Organizzativi Aziendali pro tempore vigente).

I principali obiettivi del sistema di controllo interno della Società si sostanziano nel garantire con ragionevole sicurezza il raggiungimento di obiettivi strategici, operativi, d'informazione interna e verso il mercato e di conformità alle leggi e regolamenti applicabili. Alla base di questi obiettivi vi sono i seguenti principi generali:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ciascuna operazione, vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. Al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle norme di legge, sono adottate misure di sicurezza adeguate;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo: l'osservanza di tale principio è garantito dall'applicazione del principio di separazione delle funzioni e dei compiti applicato all'interno della Società, in base al quale persone e funzioni diverse hanno la responsabilità di autorizzare un'operazione, di contabilizzarla, di attuare l'operazione e/o di controllarla. Inoltre, a nessuno sono attribuiti poteri illimitati, i poteri e le responsabilità sono definiti e diffusi all'interno della Società, i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative;
- il sistema di controllo deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Per quel che riguarda i soggetti coinvolti, il sistema di controllo interno e gestione dei rischi interessa in prima battuta il Consiglio di Amministrazione, a cui spetta il compito di definire le linee d'indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate siano correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati e di determinare i criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa.

Gli altri attori aziendali, oltre al Consiglio di Amministrazione, coinvolti nel funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sono i seguenti:

Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e gli altri Comitati endoconsiliari

Il Comitato Controllo e Rischi, organo con funzioni consultive e propositive, ha il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione, previa adeguata attività istruttoria, nelle valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche;

La Società ha inoltre nominato altri Comitati endoconsiliari (Comitato per le Nomine e la Remunerazione e Comitato per le Operazioni con Parti Correlate) che svolgono attività consultive, propositive e istruttorie in adesione a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina.

Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

L'Amministratore esecutivo incaricato ha il compito di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, in base anche a quanto previsto nel Codice di Autodisciplina, e, in particolare, di:

- curare l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, e sottoporli periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- dare esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza e adattando tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare.

La funzione di Internal Audit

La Funzione Internal Audit (funzione esternalizzata di controllo di III livello) svolge compiti di monitoraggio della funzionalità ed effettività del sistema di controllo nel suo complesso, tramite la predisposizione di appositi risk assessment e specifici piani di audit.

La Società di Revisione

L'attività di revisione legale dei conti viene svolta da una Società specializzata appositamente nominata dall'Assemblea degli Azionisti previo parere espresso dal Collegio Sindacale: in data 19 novembre 2020 è stato conferito incarico novennale alla Società KPMG S.p.A.. La Società di Revisione, assieme al Collegio Sindacale (enti esterni di supervisione), vigilano sull'adeguatezza delle direttive impartite dagli organi di indirizzo, sulla loro conformità a leggi e regolamenti e sulla loro effettiva applicazione. Questi enti forniscono l'assurance complessiva sul disegno e il funzionamento del Sistema di Controllo Interno attraverso valutazioni indipendenti per i rispettivi ambiti di competenza;

L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto, con lo scopo specifico di vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, allo scopo di prevenire i reati che possano originare un profilo di responsabilità amministrativa/penale in capo alla Società. Il citato art. 6 del Decreto prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se il CdA ha, fra l'altro: adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati; affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza). L'affidamento di detti compiti all'Organismo e, ovviamente, lo svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità.

Si rimanda al capitolo 3 "L'Organismo di Vigilanza" del presente documento per i dettagli riguardanti l'istituzione e al funzionamento del predetto Organismo.

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è un organo previsto obbligatoriamente per le società per azioni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio ha il compito di vigilare:

- sull'osservanza della legge e dello Statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico dichiara di attenersi;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione;
- sul processo di informativa contabile, sulla revisione legale dei conti e sull'indipendenza della società di revisione legale.

I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Per i poteri e doveri dei Sindaci si osservano le norme di legge, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti. Nel corso della propria attività il Collegio, tra l'altro vigila sull'indipendenza della Società di Revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile

prestati alla Società e alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete medesima.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è una figura prevista dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 ed è obbligatoria per tutte le società per azioni quotate.

I compiti del dirigente preposto sono elencati all'art. 154 bis del TUF e riguardano principalmente l'attestazione di corrispondenza tra tutte le comunicazioni relative all'informativa contabile (diffuse dalla società al mercato) e i libri e le scritture contabili della società nonché l'adozione di adeguate procedure per garantire la corretta formazione del bilancio e delle comunicazioni di carattere finanziario.

In aggiunta agli organi sopra specificati, fanno parte del sistema di controllo interno e gestione dei rischi tutti i soggetti o le funzioni che definiscono e gestiscono i controlli cosiddetti di linea (funzioni di controllo di 1° livello), insiti nei processi operativi. Trattasi di quei controlli procedurali, informatici, finanziari, comportamentali, svolti sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione, che presuppongono richiedono competenze specifiche del business, dei rischi e/o delle normative pertinenti.

4.4 Sistema di Controllo di Gestione e dei flussi finanziari

L'assetto del Sistema di Controllo di Gestione (SCG) della Società è determinato dalle caratteristiche del settore in cui opera, dalle sue evoluzioni nel tempo e dalle necessità più rilevanti ritenute dal Management in termini di pianificazione e controllo dei risultati aziendali. Il SCG adottato dalla Società, descritto nel paragrafo 4.3 tra i sistemi di controllo interno e gestione dei rischi, è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del piano pluriennale triennale, del budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni. In particolare, il SCG permette di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e puntuale sistema di flussi informativi e di reporting. Tutto ciò è supportato da una pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle suddette informazioni.

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 esplicitamente statuisce, inoltre, che il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo debba "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". A tale scopo, con riferimento ai processi di verifica e valutazione periodica del Sistema di Controllo amministrativo-contabile ex Legge n. 262/2005, la gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una ragionevole segregazione delle funzioni (anche alla luce dell'assetto e dell'articolazione organizzativa della Società e del Gruppo), tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti tali da determinare potenziali conflitti di interesse. Si sottolinea, in particolare, la costante attività di testing effettuata

secondo i parametri forniti dalla legge 262 del 2005 e la successiva attività di *remediation plan* elaborata in base alle risultanze dei test svolti. Inoltre, la gestione della liquidità avviene nel rispetto di una policy interna per la gestione degli investimenti finanziari approvata dal Consiglio di Amministrazione periodicamente ispirata a criteri di conservazione del patrimonio. Infine, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato al Presidente Esecutivo e all'Amministratore Delegato poteri di firma, liberi fino a determinati importi e congiunti superiori a determinate soglie, nonché al Chief Financial Officer procura esplicita notarile con limiti autorizzativi di importo diverso.

Inoltre, con l'introduzione del nuovo Codice della Crisi (D. Lgs. 14/2019), è stato modificato l'art. 2086 del c.c. che ora prevede l'obbligo, per l'imprenditore che operi in forma societaria, di adottare un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, con l'obiettivo di rilevare tempestivamente una eventuale crisi dell'impresa ed attivare di conseguenza uno o più degli strumenti previsti dal nostro ordinamento per superare la crisi (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti).

In questo contesto, il sistema di controllo interno dovrà prevedere:

- Idonee procedure che permettano di rilevare tempestivamente le informazioni amministrativo- contabili necessarie per intercettare i segnali di crisi;
- Adozione di strumenti informatici che consentano la raccolta e la gestione delle informazioni di cui al punto precedente, fedelmente e tempestivamente, in modo da poter informare l'organo di controllo sull'esistenza dei cosiddetti "indizi della crisi".

Gli strumenti adottati a tali fini dovranno fornire i dati necessari per elaborare i cosiddetti indici significativi della possibile crisi di impresa, che dovranno misurare e monitorare:

- la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare;
- l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
- il livello dei ritardi nei pagamenti dei fornitori.

4.5 Il Codice Etico

Philogen ha definito il proprio Codice Etico per evidenziare i valori etici fondamentali ai quali s'ispira e ai quali tutti i dipendenti e collaboratori esterni (consulenti, agenti, prestatori di servizi) si devono attenere nello svolgimento dei compiti e funzioni loro affidate.

I principi contenuti nel Codice Etico si applicano a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni. La molteplicità d'interessi e contesti socio-economici con cui l'Azienda interagisce, unitamente alle modalità di organizzazione, impongono l'impegno di tutti per assicurare che le attività dell'Azienda siano svolte nell'osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui l'Azienda è presente con le proprie attività.

È stato pertanto opportuno ribadire, con la stesura del Codice Etico, a tutti coloro che lavorano nell'Azienda o che operano per il conseguimento dei suoi obiettivi l'importanza di

osservare e di fare osservare questi principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

In nessun modo la convinzione di agire per il bene di Philogen può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti e collaboratori esterni dell'Azienda ai sensi e per gli effetti di legge.

Come tale il Codice Etico è consegnato puntualmente a tutti i dipendenti, fornitori e collaboratori, copia dello stesso è affisso nella bacheca aziendale presso gli stabilimenti della Società e reperibile sul sito della Società (www.philogen.com).

Philogen garantisce specifiche procedure per le segnalazioni di fatti illeciti (violazioni di legge, reati o altre irregolarità) da parte dei propri dipendenti e collaboratori, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni lavorative, salvaguardandone l'anonimato, prevedendo appositi canali per le segnalazioni circostanziate di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente; tali canali, anche informatici, garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione (si veda il paragrafo successivo).

4.6 Whistleblowing

Philogen, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della L. 179/2017 che ha allargato la disciplina del "Whistleblowing" anche al settore privato, inserendolo nell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, ha implementato specifiche procedure per la segnalazione, in maniera anonima, da parte dei propri dipendenti/collaboratori, di violazioni di legge o del Modello Organizzativo, di reati o di altre irregolarità, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni lavorative.

Philogen, in attuazione dei principi previsti dalla direttiva UE 2019/1937, pubblicata nella Gazzetta della Unione Europea il 26.11.2019 e non ancora recepita nell'ordinamento italiano, riconosce il diritto di presentare delle segnalazioni a tutti i destinatari del presente Modello, siano essi manager, dipendenti, o soggetti esterni (quali lavoratori autonomi, tirocinanti, personale sotto la direzione di appaltatori e fornitori). La segnalazione deve essere fatta in buona fede, ossia sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati.

Al fine di garantire l'anonimato e la riservatezza del segnalante, la Società ha predisposto i seguenti tre canali di whistleblowing attraverso i quali è possibile comunicare eventuali irregolarità:

- A) la casella di posta elettronica odv@philogen.it;
- B) tramite posta interna in busta chiusa da inviare all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza presso la Segreteria Societaria di Philogen;
- C) attraverso l'utilizzo di della cassetta della posta posizionata nel refettorio della sede amministrativa Philogen sita in Loc. Bellaria 35, Sovicille (SI), 53018.

Le segnalazioni, anonime e non, devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione. In assenza di credibilità e serietà della questione sollevata, le segnalazioni non verranno prese in considerazione.

La Società garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa a tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione e fatti salvi gli obblighi di legge.

Il soggetto designato a ricevere le segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, il quale dovrà analizzare, investigare e approfondire le segnalazioni ricevute con il Referente interno alla Società prima di presentarle al management.

5 Formazione del personale e diffusione del documento

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo di Philogen garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento sul diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili. Il sistema d'informazione e formazione è supervisionato e integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della Funzione Risorse Umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa. Tutte le modifiche intervenute in seguito e le informazioni concernenti il Modello verranno comunicate a tutti i destinatari utilizzando adeguati canali informativi. Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (es. Codice Etico, Modello organizzativo, Regolamento informatico, Autorizzazione del trattamento dei dati ai fini della Privacy ex D. Lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679) per assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. In particolare, Philogen prevede livelli diversi d'informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, periodici seminari mirati, occasionali e-mail di aggiornamento, note informative interne.

Informativa verso collaboratori esterni e partners

Saranno fornite a soggetti esterni alla Società (consulenti, partner e fornitori) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Philogen sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

I soggetti esterni, anche attraverso apposite previsioni contrattuali, devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.lgs. 231/2001. In particolare, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica Amministrazione o coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari per conto o nell'interesse della Philogen, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard, condivise con la Funzione Legale della Società, al fine del rispetto del d.lgs. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al d.lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

6 Sistema disciplinare

6.1 Principi generali

Il D.lgs. 231/2001 stabilisce esplicitamente all'art. 6 che l'azienda deve porre in essere un adeguato sistema disciplinare al fine di sanzionare comportamenti non rispondenti alle misure indicate dal Modello. Costituisce violazione del Modello Organizzativo la messa in atto di comportamenti che rispondano ai seguenti requisiti:

- omissione o violazione delle direttive presenti nel Modello nell'espletamento delle proprie attività;
- esposizione dell'azienda a rischio di commissione di reati previsti dal Decreto;
- non rispondenza ai principi contenuti nel Codice Etico della Società.

In particolare, l'istituzione di un sistema sanzionatorio commisurato alle possibili violazioni risponde a un duplice scopo:

- aumentare le probabilità di efficacia del Modello stesso, fungendo da deterrente per le violazioni;
- rafforzare l'efficacia dell'azione di controllo operata dall'OdV.

L'applicazione delle sanzioni è indipendente rispetto all'avvio o all'esito di un eventuale procedimento avviato presso le Autorità Giudiziarie competenti. A tal fine Philogen prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, sul differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati. È stato stilato pertanto un sistema disciplinare che sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave

alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata. Per garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio è necessario che ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commesse devono essere immediatamente comunicate all'OdV. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori²⁰ il disciplinare che prevede il sistema di sanzioni di seguito descritto, per essere valido ed efficace, deve essere affisso all'interno della Società affinché sia portato a conoscenza di tutti i Destinatari. Il sistema disciplinare è parte integrante del seguente documento ed è di seguito riportato (paragrafi 6.2 e seguenti).

In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 nella parte che ha introdotto l'obbligo per l'impresa di adottare un sistema di segnalazione di condotte illecite o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, sono state introdotte specifiche sanzioni disciplinari per chi dovesse violare la riservatezza dei segnalanti e/o per chi dovesse porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti od indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Sono parimenti previste specifiche sanzioni disciplinari per chi dovesse effettuare, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può in ogni caso essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa all'interno dell'ente.

6.2 Condotte rilevanti

Ai fini del Sistema Disciplinare aziendale, nel rispetto delle previsioni contenute nel CCNL Industria Chimica, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche dal complesso delle procedure che ne sono parte integrante, ne deriva che per "violazione del Modello" deve intendersi anche la violazione di uno o più procedure.

In considerazione dell'obbligo gravante, a mente del Codice Etico di Philogen, su ciascun destinatario di ottemperare alle indicazioni e/o alle prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza (OdV), costituiscono violazioni del Modello anche le condotte, ivi incluse quelle omissive, poste in essere in violazione delle indicazioni e/o delle prescrizioni dell'OdV.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire un elenco di possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni in cui non ricorra una delle condizioni previste nei successivi punti 2 e 3;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di una violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;

²⁰ Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- 4) mancato rispetto del principio di riservatezza e tutela del segnalante in caso di segnalazioni di eventi illeciti o violazioni del MOGC fatti da dipendenti ai sensi della L. 179/2017, c.d. whistleblowing;
- 5) esecuzione di atti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato (in buona fede) una segnalazione inerente condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e/o violazioni del modello, di cui i destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
- 6) trasmissione di segnalazioni di violazioni di legge o del MOGC ai sensi della L. 179/2017 che si siano rivelate poi infondate, qualora siano state effettuate con dolo o colpa grave.

6.3 Sanzioni per operai, impiegati e quadri

Il sistema disciplinare è applicato nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro con riferimento a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti. Il Modello costituisce un complesso di norme cui il personale dipendente di Philogen deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. La violazione delle previsioni del Modello e delle procedure di attuazione comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di Legge e dei citati CCNL. In particolare, in applicazione delle "Norme comportamentali e disciplinari" richiamati dal CCNL, si prevedono le seguenti sanzioni disciplinari:

Ammonizioni scritte, multe e sospensioni nel caso di:

- violazione delle procedure interne previste dal presente Modello;
- omissione di controllo o tolleranza di lievi comportamenti irregolari;
- omissione di comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte;
- adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "esecuzione con negligenza del lavoro affidatogli²¹".

Licenziamento per mancanze nel caso di:

- adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento giudicato gravemente non conforme alle prescrizioni del Modello;
- compimento di atti contrari all'interesse della Philogen o che arrechino danno o esponano i beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo, dovendosi

²¹ Art.39 del CCNL

ravvisare in tali comportamenti una “trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno”;

- adozione nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una condotta tale da provocare all’azienda “grave nocimento morale e/o materiale”, nonché da costituire “azioni delittuose” a termine di Legge così come richiamato nel CCNL.

L’applicazione del tipo e dell’entità delle sanzioni sopra richiamate è dipendente dai seguenti fattori:

- INTENZIONALITÀ di porre in essere il comportamento;
- RECIDIVA, ovvero dall’eventuale presenza di precedenti disciplinari posti in essere in passato contro il dipendente;
- GRADO DI RESPONSABILITÀ del lavoratore.

Il sistema disciplinare è costantemente monitorato dall’OdV e dal Responsabile delle Risorse Umane.

6.4 Sanzioni per i Dirigenti

Nei casi in cui la violazione riguardi un Dirigente, l’Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione all’Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione mediante relazione scritta. I destinatari della comunicazione provvederanno ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile.

In particolare, sono previste le seguenti sanzioni:

- ammonizioni scritte, multe e sospensioni nel caso di lieve commissione delle seguenti azioni;
- violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad es. non osservi le procedure prescritte per le aree esposte a rischio di commissione di reato);
- omissione di controllo o tolleranza di comportamenti irregolari tenuti dal personale
- omissione di comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte;
- adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

Licenziamento ex art. 2118 c.c. nel caso di

- comportamento giudicato gravemente non conforme alle prescrizioni del Modello nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio;

- atti contrari all'interesse della Philogen o che arrechino danno o esponano i beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo;
- comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello tale da configurare una possibile esecuzione di un reato previsto dal Decreto con particolare riferimento alle attività svolte nelle aree a rischio.

Licenziamento per giusta causa nel caso di

- comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, tale da comportare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto riconducibile ad una condotta tale da provocare all'azienda "grave danno morale e/o materiale".

6.5 Sanzioni per gli Amministratori

Nei casi in cui la violazione riguardi un Amministratore delle Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla Legge, tra i quali le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa e delle conseguenze che ne sono derivate per la società:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure;
- convocazione dell'Assemblea con proposta di revoca della carica.

6.6 Sanzioni per Collaboratori esterni

Nei casi in cui si verificano fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di collaboratori o controparti contrattuali, l'Organismo di Vigilanza informa l'Organo Amministrativo, il Responsabile del Personale e il Responsabile di Funzione alla quale il contratto o il rapporto si riferisce, mediante relazione scritta.

I contratti stipulati con questi soggetti devono contenere specifiche clausole risolutive espresse che possano essere applicate dalla società nel caso di comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello e tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto.

7 Rapporti infragruppo

Ogni prestazione di servizi svolta da altre società del gruppo a favore o nell'interesse della Philogen viene regolata da un apposito contratto di servizio (c.d. Intercompany Agreement). Tale contratto disciplina le condizioni, i criteri e i modi dell'erogazione del servizio di volta in volta considerato, nonché i criteri di fatturazione del medesimo e le garanzie di qualità ed eticità che la sua erogazione nell'interesse di Philogen deve soddisfare.

Tali contratti disciplinano, fra l'altro:

- la garanzia di conformità del servizio al d.lgs. 231/2001, al Codice Etico aziendale e alle procedure correlate, sanzionando i comportamenti contrari alle suddette previsioni;
- le modalità operative specifiche di ciascun servizio;
- i criteri e le modalità contabili per determinare gli importi che l'azienda beneficiaria del servizio è tenuta a corrispondere all'azienda erogatrice;
- la qualità del servizio erogato.